

### ***Art. 7 - Segnale***

I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area sottostante ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D. Lgs. 507/1993, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), a cura e spese dei proprietari e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio comunale.

### ***Art. 8 - Tassa***

Stante la facoltà concessa dall'articolo 3, comma 63, punti a) e d) della legge 28/12/1995, n. 549, viene stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

### ***Art. 9 - Norme transitorie***

I passi carrabili già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine i titolari di autorizzazione di passi carrabili dovranno fare domanda al Comune, Area Tecnica - manutentiva - con le modalità previste nel precedente articolo 3.

### ***Art. 10 - Responsabile della gestione***

Responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il responsabile dell'Area Tecnica - manutentiva o altro funzionario dell'Area che lo sostituisce a norma di legge o regolamento.

Allo stesso compete la verifica della conformità di ogni richiesta alle norme del presente regolamento, nonché alle altre norme generali e speciali in materia.

L'eventuale parere sfavorevole ad una richiesta di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

### ***Art. 11 - Sanzioni***

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall'articolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'articolo 113 della L. 689/1981.

### ***Art. 12 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine dell'iter di pubblicazione.